

IN BREVE n.33/2007
a cura di
Marco Perelli Ercolini

IL DILEMMA SULL'ANTICIPO DEL DIPENDENTE PUBBLICO

da Sole 24 ore - risposta 35611

D - Sono un dipendente pubblico; ho circa 30 anni di servizio e 59 annidi età.

Dando le dimissioni volontarie ora, prima del raggiungimento dei 65 annidi età, ai fini del calcolo pensionistico conservo la gestione Inpdap o c'è il passaggio alla gestione Inps?

R - A norma della legge 2 aprile 1958, n. 322, in caso di cessazione del rapporto di lavoro senza diritto a pensione di un lavoratore iscritto all'Inpdap, si provvede alla costituzione, per il corrispondente periodo di iscrizione, della posizione assicurativa presso l'Inps, che provvederà a liquidare la pensione sulla base retributiva prevista dall'ordinamento dell'assicurazione generale obbligatoria (articolo 14, legge 30 aprile 1969, n. 153).

Il lettore potrà comunque, in alternativa, conservare i diritti derivanti dal rapporto assicurativo instaurato con l'Inpdap e raggiungere i requisiti per il diritto al trattamento pensionistico determinato secondo le regole ditale regime, presentando all'istituto apposita domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria (si vedano le istruzioni nelle circolari Inpdap 10 aprile 1998, numero 23, 17 dicembre1998, numero 53 e 17 maggio 2006, numero 11). Tenga ben presente, il lettore, nel fare i propri programmi, che i requisiti per il pensionamento saranno quelli richiesti dalla normativa vigente alla data in cui termina il versamento della contribuzione volontaria.

IN ALLEGATO A PARTE [legge 153/1969 art.14 \(documento 128\)](#)

IN ALLEGATO A PARTE [INPDAP circolare 23 del 10 aprile 1998 \(documento 129\)](#)

IN ALLEGATO A PARTE [INPDAP circolare 53 del 17 dicembre 1998 \(documento 130\)](#)

IN ALLEGATO A PARTE [INPDAP circolare 11 del 17 maggio 2006 \(documento 131\)](#)

UNA RICHIESTA ALL'IN PDAP PER BLOCCARE LA RITENUTA

da Sole 24 ore - risposta 35621

D - Il decreto 7 marzo2007, n. 45, del ministero dell'Economia e delle finanze, dispone che dal mese di ottobre 2007 sarà operata sulle pensioni dei dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche dell'Inpdap una ritenuta dello 0,35 per cento.

Secondo tale disposizione, chi non vuole la trattenuta deve fare domanda di non adesione, ma non dice a chi va indirizzata la domanda, come va fatta ed entro quale termine.

R - Le modalità previste per l'applicazione della trattenuta dello 0,15 e dello 0,35% a favore del fondo credito Inpdap tramite silenzio-assenso destano, effettivamente, perplessità in quanto molti pensionati potrebbero ritrovarsi la trattenuta senza neppure accorgersi, ancorché, a partire dal 1 novembre 2007 e fino al 31maggio 2008 sia possibile recedere.

Nel valutare il recesso, si tenga, comunque, presente che con l'iscrizione alla gestione prestazioni creditizie Inpdap, il pensionato può accedere a varie prestazioni di tipo sociale e creditizio a condizioni assai più vantaggiose rispetto a quelle mediamente presenti sul mercato con un costo limitato (ad esempio, su una pensione di 1.500 euro mensili la trattenuta è di 2,25 euro).

Ciò premesso, l'eventuale comunicazione va spedita, entro 31 ottobre 2007, alla competente sede territoriale Inpdap utilizzando il modulo per non aderire alla gestione unitaria delle prestazioni, modulo che l'Istituto ha pubblicato sul proprio sito internet (www.inpdap.gov.it).

Si riporta il fac simile del modulo per manifestazione di volontà a non aderire alla trattenuta dello 0,15% scaricabile dal sito INPDAP:

<http://www.inpdap.gov.it/webinternet/download/comunica/modulo-non-adesione-credito.pdf>

da inviare entro il 25 ottobre 2007 mediante lettera raccomandata RR

Modulo di non adesione

Alla Sede Inpdap di

Il/La sottoscritt _____

nato/a a _____

il _____ C.F. _____

residente a _____

titolare della pensione n° _____

erogata dalla Sede Provinciale/Territoriale Inpdap

di _____,

dichiara,

ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito all'art. 2, comma 2, del D.M. n. 45 del 7/3/2007, pubblicato sulla G.U. n. 83 del 10/4/2007,

di non aderire

alla Gestione Autonoma delle Prestazioni Creditizie e Sociali dell'Inpdap istituita dall'art. 1, comma 242 e segg. della L. 662/96.

In fede

Firma leggibile

Data

RIPOSI GIORNALIERI (PER L'ALLATTAMENTO) AGGIUNTIVI PER PARTO PLURIMO PER IL PADRE LAVORATORE

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, rispondendo, in data 3 settembre 2007, ad un interpello del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro - relativamente alla possibilità che al padre lavoratore dipendente spettino o meno i riposi giornalieri aggiuntivi, previsti in caso di parto plurimo, non goduti dalla madre in quanto lavoratrice parasubordinata o autonoma, ribadendo quanto previsto nella circolare 95bis del 3 settembre 2006 dell'INPS, si è così espressa:

"...nulla osta a che il padre, lavoratore dipendente, possa fruire, in caso di parto plurimo, dei riposi giornalieri aggiuntivi (e quindi raddoppiati) secondo quanto previsto dall'art. 41 D.Lgs. n. 151/2001."

Decreto legislativo 151/2001

articolo 41

Riposi per parti plurimi

(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10, comma 6)

1. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 39, comma 1, possono essere utilizzate anche dal padre.

**IN ALLEGATO A PARTE MINISTERO LAVORO Interpello 11025 del 3 settembre 2007
(documento 132)**

IN ALLEGATO A PARTE INPS Circolare n.95bis del 6 settembre 2007 (documento 133)

COMPETENZE

Cassazione sez.6 penale sentenza n. 34200 del 6 settembre 2007: Fare diagnosi e prescrivere cure è esclusiva del medico. Abusivi tutti gli altri.

Stop ai finti medici: devono essere sanitari regolarmente iscritti all'Albo gli omeopati che fanno diagnosi e prescrivono cure alternative, chi fa l'agopuntura, i massaggi terapeutici, l'ipnosi curativa, la fitoterapia, l'idrologia. Queste discipline rientrando nel campo della -cura della malattia- tipico delle scienze mediche, richiedono la laurea in medicina.

Al contrario, ne restano fuori perchè non sarebbe prevista la laurea in medicina: la misurazione della potenza visiva con prescrizione di lenti a contatto, l'attivazione di ginnastica oculare rieducativi, la depilazione con aghi, la misurazione della pressione arteriosa non seguita da giudizio diagnostico, la gestione in un centro tricologico con finalità di miglioramento estetico, la consulenza dietetica in un centro di rieducazione alimentare, la vendita di erbe con indicazione della loro modalità di azione.

Consiglio di Stato sez.6 sentenza 4483 del 23 agosto 2007: La psicologia clinica va riconosciuta come materia riservata esclusivamente agli psicologi.